



In caso di approvarsi, il mutuo di lire 170.000.000 sarà concesso, dopo la necessaria istruttoria, in base alle norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e di cui al T.V. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla suddetta operazione dovrebbero essere applicate le condizioni attualmente praticate per i mutui all'edilizia sovvenzionata dallo Stato e cioè le condizioni deliberate dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952.

Il Direttore Generale,

visto il suesposto rapporto predisposto dal Servizio Affari Patrimoniali Immobiliari, sottopone al preventivo esame del Comitato permanente la proposta:

1- di autorizzare la concessione a favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati di un mutuo di L. 170.000.000 (lire centosettantamila) da garantirsi con la cessione "pro solvendo" del contributo statale, nonché con prima ipoteca sugli immobili da costruirsi con il prodotto del finanziamento, secondo il progetto da approvarsi dal Ministero dei LL.PP. e da rendersi previo parere favorevole della Commissione